SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

VENERDÌ 1° DICEMBRE 1961

(20ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » **(1667) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 161, 162, 164
FERRETTI 163, 164
MESSERI 162, 163
MICARA, *relatore* 161, 163, 164
PALERMO 161, 164
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 162, 163, 164

« Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » **(1702) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 165, 166
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 165

« Concessione alla Repubblica somala di un contributo a pareggio del bilancio per l'anno 1961 » **(1711)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 159, 160
MICARA, *relatore* 160

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Berti, Ceschi, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Lussu, Medici, Messeri, Micara e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cianca, Pastore, e Scoccimarro sono sostituiti rispettivamente dai senatori Marazzita, Valenzi e Palermo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Russo.

F E N O A L T E A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione alla Repubblica somala di un contributo a pareggio del bilancio per l'anno 1961 » (1711) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Repubblica somala di

un contributo a pareggio del bilancio per l'anno 1961 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I C A R A , *relatore*. Il presente disegno di legge prevede la concessione di un contributo a pareggio del bilancio della Repubblica somala per l'anno 1961 in una misura che si aggira intorno ai 3 milioni e 200 mila dollari. Questa cifra fa seguito ad una valutazione che a suo tempo, prima dell'indipendenza della Somalia, fu fatta circa le necessità di bilancio di tale Stato, proprio in vista del conseguimento dell'indipendenza.

Uno studio compiuto fin dal 1956 fece prevedere che la Somalia avrebbe avuto bisogno, nei primi anni dopo l'indipendenza, di un contributo di poco superiore a due milioni di dollari per il pareggio del suo bilancio ordinario. Studi più approfonditi fatti dallo stesso Governo somalo in epoca più recente quando, di fronte ai problemi concreti, si dovette affrontare il quadro di tutte le necessità finanziarie, hanno dimostrato che la cifra necessaria si aggirava intorno ai dieci milioni di dollari.

In seguito alla richiesta del Governo somalo, i tre Governi interpellati: Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti, esaminata congiuntamente la richiesta e dopo che i rispettivi ambasciatori avevano effettuato al riguardo gli accertamenti del caso, ritennero che per le necessità medie la Somalia avesse bisogno di una somma variabile fra i 5,6 e i 7,5 milioni di dollari.

Si trattava di stabilire una ripartizione media tra le tre Potenze. Gli Stati Uniti, che si erano dichiarati disposti a fornire alla Somalia, nell'anno 1961, un'assistenza tecnica per 1,3 milioni di dollari ed a concedere 2,7 milioni di dollari per l'esecuzione dei piani di sviluppo economico, hanno fatto presente di non potere, in forza dei propri ordinamenti, accordare contributi per il pareggio dei bilanci dei Paesi da aiutare. Tuttavia, sembra che essi siano propensi a contribuire anche, in sostanza, al pareggio del bilancio somalo mediante il finanziamento, con i fondi destinati ai piani di sviluppo, di un certo complesso di particolari opere o servizi che si prestino ad essere in tal modo finanziati e che il Governo somalo dovrebbe stralciare dal proprio bilancio, riducendo così il *deficit* del bilancio stesso.

Formalmente l'Italia si è trovata, quindi, nella necessità di concorrere con la sola Gran Bretagna agli aiuti necessari per il bilancio somalo del 1961. Sulla base di accordi intervenuti si è stabilito che la Gran Bretagna contribuisca con una somma di 2,1 milioni di dollari (oltre ai 2,4 milioni di dollari per piani di sviluppo), e l'Italia con una somma di 3,2 milioni di dollari.

Ritengo sia doveroso da parte del Governo italiano venire incontro a queste esigenze di ripianamento del bilancio somalo, e pertanto è opportuno approvare il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È accordato alla Repubblica somala un ulteriore contributo di lire 1.984.000.000 per il pareggio del proprio bilancio relativo all'anno 1961, in aggiunta a quello di lire 186.000.000 già concesso in base alla legge 9 marzo 1961, n. 157.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1960-61.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (1667)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I C A R A , *relatore*. La necessità del presente disegno di legge deriva dalla istituzione dei coefficienti, introdotta a seguito della soppressione dei gradi, nei quali era articolata la carriera dei docenti. Tale istituzione ha posto il problema della revisione del trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero.

Il disegno di legge in esame stabilisce che un docente all'estero percepisca lo stipendio secondo il coefficiente che gli è attribuito nei ruoli di appartenenza in base alla anzianità di servizio, ed un assegno di sede secondo le specifiche funzioni che egli esercita all'estero.

Il provvedimento, inoltre, fissa in modo esatto, anno per anno, l'onere derivante dal pagamento degli assegni di sede e le modalità secondo le quali tali assegni debbono essere corrisposti.

Degno di nota è l'articolo 5 del disegno di legge in discussione, nel quale è stabilito che « al compimento dell'ottavo anno di servizio nella stessa circoscrizione consolare cessa, per il personale di cui alla presente legge, la corresponsione dell'assegno di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 », ritenendosi che dopo tale periodo questo personale si sia inserito nella vita del Paese nel quale presta servizio e non abbia, quindi, bisogno di ulteriore assistenza.

Sono state fatte presenti, signor Presidente, alcune necessità e particolari situazioni giuridico, in quanto detto personale assolve a compiti istituzionali del Ministero zioni nelle quali si trovano determinati elementi, per cui si ritiene opportuno inserire alcune modifiche all'articolo 5.

Propongo, pertanto, di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 5 dopo le parole « dal primo ottobre » le seguenti: « del terzo anno » ed inoltre di inserire un ulteriore comma del seguente tenore: « Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei direttori e vice direttori degli istituti italiani di cultura; in nessun caso, tuttavia, essi potranno conservare tali incarichi nella stessa sede per un periodo superiore agli otto anni ».

Gli altri articoli del presente disegno di legge sono di carattere eminentemente tecnico: stabiliscono come devono essere pagati determinati giorni di congedo quando coincidono con le ferie estive, come deve essere computato l'eventuale pagamento dell'assegno rispetto allo stipendio-base e se l'interessato ritiene che sia pagato in valuta del luogo dove si trova, eccetera.

P A L E R M O . Il viaggio in occasione dei trasferimenti viene rimborsato?

M I C A R A , *relatore*. L'articolo 15 prevede il rimborso al cento per cento.

Per quanto riguarda l'articolo 20, dove è detto che « il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è elevato a 20 », ritengo sia opportuno inserire il seguente comma aggiuntivo: « Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dalla entrata in vigore della legge stessa ».

Si tratta di un corpo di insegnanti che sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli esteri e che hanno il compito di amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero.

Con la legge n. 776 del 19 luglio 1960 fu attribuita una indennità di rappresentan-

za a tutto il personale del Ministero degli affari esteri e per una dimenticanza sono stati esclusi questi insegnanti. Ritengo, pertanto, sia doveroso cogliere la presente occasione per rimediare a questa lacuna che sembra veramente ingiustificata sia sul piadegli affari esteri, sia anche sul piano morale, perchè il personale in oggetto svolge funzioni importanti quanto quelle adempiute da talune categorie del personale di ruolo del Ministero medesimo.

Le spese conseguenti alla modifica da apportare all'articolo 20 del presente disegno di legge si aggirerebbero intorno ai sei milioni di lire, che trovano già copertura nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

Per le ragioni esposte, ritengo sia opportuno approvare il presente disegno di legge con le modifiche proposte.

P R E S I D E N T E . Desidero precisare che, in effetti, la copertura c'è e che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare in merito.

Faccio rilevare che sulla materia che costituisce l'oggetto del disegno di legge vi sono state ripetute, insistenti pressioni, anche da parte di colleghi del Senato che non appartengono alla nostra Commissione, a che il disegno di legge sia discusso rapidamente; mi pare sia opportuno che la Commissione proceda in tal senso.

M E S S E R I . Io concordo in pieno su quanto il relatore ha detto e sugli emendamenti da lui proposti.

Mi permetto, però, di chiedere alla Commissione se non sia il caso di soprassedere alla discussione degli articoli del disegno di legge e di rinviare il tutto alla prossima seduta. La ragione è questa: nell'intento di venire incontro alle esigenze degli insegnanti italiani all'estero, il cui trattamento negli ultimi anni è stato la proiezione dell'insieme caotico di cui parlava poc'anzi, in ordine al disegno di legge sull'assistenza tecnica alla Somalia, il senatore Palermo — per ragioni obiettive, non imputabili ad alcuno — vorrei consultare i testi delle leggi cui il disegno di legge si riferisce, e cioè il testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, la legge 15 aprile 1961, n. 291, ed infine la tabella allegata al disegno di legge, soprattutto per quanto attiene alla divisione in categorie di prima, di seconda e di terza classe dei direttori e vice direttori degli istituti italiani di cultura.

Sono dolente per questa richiesta di rinvio, ma, dato che il disegno di legge mira a regolare in modo organico — se non permanente, almeno piuttosto stabile — il trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, ove la Commissione me lo consenta, desidererei appunto, nella prossima seduta, intervenire in tal senso.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ringrazio il relatore per la ampiezza della sua relazione, che mi consente di essere molto breve nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Le preoccupazioni manifestate dal senatore Messeri sono state anche le nostre, ed è per i medesimi motivi che il Governo si dichiara favorevole ai tre emendamenti proposti dal relatore, e cioè: l'emendamento all'articolo 5, che tende ad escludere l'applicazione della relativa disposizione ai direttori e vice direttori degli istituti italiani di cultura; l'altro emendamento, sempre all'articolo 5, relativo alla decorrenza della norma, che riteniamo possa fissarsi al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge; e, soprattutto, l'emendamento all'articolo 20, che tende a stabilire che ai funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, il cui numero è elevato a 20, siano applicate le disposizioni previste per i funzionari delle carriere direttive del nostro Ministero con legge 19 luglio 1960, n. 776.

Dico subito che non vi sono preoccupazioni di copertura, perchè il relativo capitolo di bilancio ci consente di far fronte a questa spesa, che il relatore, senatore Micara, ha calcolato in 6 milioni ed io invece avrei calcolato in 8. Comunque, poichè il capitolo prevede 125 milioni, la copertura è assicurata.

Per quello che riguarda la proposta del senatore Messeri, io non mi oppongo, non volendo interferire nei lavori della Commissione. Mi limito a sottolineare l'urgenza del disegno di legge, la cui approvazione è vivamente richiesta dagli interessati, perchè contribuisce a migliorare sostanzialmente la loro posizione.

M E S S E R I . È unicamente nel loro interesse che io chiedo un rinvio della discussione. Vi sono due o tre punti del disegno di legge che meriterebbero di essere attentamente esaminati.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione.

Finchè siamo di fronte a disegni di legge di natura politica, può essere anche facile per il Governo improvvisare un pensiero o un giudizio. Quando ci si trova, invece, di fronte a disposizioni riguardanti il personale statale, ogni norma deve essere esaminata con estrema attenzione. Per facilitare lo svolgimento dei nostri lavori, pregherei dunque coloro che volessero formulare degli emendamenti di farlo tempestivamente, prima della prossima seduta.

F E R R E T T I . Desidererei sapere qual'è la misura della indennità di rappresentanza che verrebbe a percepire il personale di cui all'emendamento dell'articolo 20

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Si tratta di personale che, essendo collocato fuori ruolo, non ha più diritto all'assegno dovuto ai titolari di cattedra, cioè presidi e professori. Per ovviare a questo inconveniente si propone, con l'emendamento all'articolo 20, di estendere a detto personale l'indennità di rappresentanza prevista per i funzionari delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri, considerando che le funzioni da esso espletate hanno carattere istituzionale.

F E R R E T T I . Io chiedevo qual'è la misura di questa indennità.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non è possibile dare una risposta precisa, in quanto la tabella relativa alle carriere direttive è basata su coefficienti legati al costo della vita in determinate sedi, ed è una tabella che viene modificata ogni anno dall'apposita Commissione. Io potrei, la prossima volta, fornire dei dati più precisi.

F E R R E T T I . Per coloro che risiedono all'estero la tabella è dettagliatissima. Io credevo che si dovesse attribuire una indennità speciale a quei quindici o venti funzionari comandati a Roma.

M I C A R A , *relatore.* Si tratta di un'indennità generale, che, in base alla legge n. 776, è stata estesa a tutto il personale del Ministero degli esteri.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Noi ci rendiamo conto che, accanto al compito dell'insegnamento, si deve svolgere un'opera di vigilanza sull'insegnamento stesso.

Gli incaricati di tale funzione sono collocati fuori ruolo, ed in questa condizione non potrebbero fruire dell'indennità spettante ai presidi e professori titolari di cattedra. Questo significa metterli in una posizione assurda, perchè il servizio che essi prestano all'estero è servizio di istituto del Ministero degli esteri. Per ovviare a tale inconveniente — ripeto — si estendono a questi funzionari le indennità proprie delle carriere direttive previste dalla legge 19 luglio 1960, n. 776.

F E R R E T T I . L'articolo 20 suona così: « Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è elevato a 20 ». Questi funzionari stanno a Roma, se non erro.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono quelli che hanno compiti di vigilanza.

F E R R E T T I . Secondo quanto è detto nella relazione che accompagna il di-

segno di legge, questi funzionari starebbero a Roma, in un ufficio centrale, per l'amministrazione della nostra organizzazione scolastica all'estero. Si legge infatti, nella elencazione delle innovazioni cui tende il provvedimento, « l'aumento da 15 a 20 dei funzionari o docenti che possono essere comandati presso il Ministero degli affari esteri per amministrare le istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (articolo 20). E non si parla di viaggi. Evidentemente questi funzionari rimarrebbero negli uffici della Farnesina.

Io mi permetto di chiedere la misura dell'indennità che essi percepirebbero stando a Roma. Non sapevo che i funzionari del Ministero degli esteri, stando a Roma, percepissero un'indennità.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Si tratta di un'indennità irrilevante, la cosiddetta indennità di feluca, la cui misura è veramente irrisoria, quasi mortificante per lo Stato.

M I C A R A , *relatore.* Senatore Ferretti, questa indennità la percepiscono anche i funzionari delle carriere emigrazione, commerciale, Oriente e stampa.

F E R R E T T I . Siamo d'accordo; volevo solo conoscerne l'entità.

P A L E R M O . Gradirei un chiarimento dal Sottosegretario. I docenti cui il disegno di legge si riferisce percepiranno lo stesso stipendio dei docenti che insegnano in Somalia e che fanno parte di quel personale che rientra nell'ambito dell'assistenza tecnica a quel Paese? In Somalia vi sono infatti insegnanti che percepiscono un certo stipendio, mentre ne avremmo poi degli altri che, pur svolgendo la stessa attività, ma, dipendendo dalle istituzioni scolastiche e culturali, percepirebbero uno stipendo diverso.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Nei criteri che abbiamo stabilito approvando la legge per la Somalia, si è cercato di raggiungere una parificazione nei limiti del possibile. Dico nei limiti del possibile perchè bisogna tener conto delle differenti posizioni del personale: c'è il professore che va all'estero e il professore di ruolo dello Stato italiano che, invece, presta servizio all'estero per qualche anno, ma che poi ritorna alla sua cattedra in Italia.

Il personale dell'Assistenza tecnica è personale assunto con contratto particolare, che in alcuni casi non garantisce una continuità di impiego. Nel campo medico, ad esempio, se potessimo comandare in Somalia dei medici italiani primari d'ospedale che conservassero il loro primariato durante il periodo di comando, potremmo anche corrispondere loro uno stipendio inferiore a quello che viene corrisposto ai medici che invece hanno un contratto di cinque anni, allo spirare dei quali cessa ogni loro rapporto con l'Amministrazione dello Stato. La misura della retribuzione deve, dunque, essere tale da compensare la mancanza di stabilità.

P A L E R M O . Ma, allora, gli insegnati che vengono assunti per l'Assistenza tecnica in Somalia verrebbero a percepire uno stipendio superiore a quello percepito dagli insegnanti delle istituzioni scolastiche e culturali.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Per quello che riguarda la Somalia cerchiamo di attenerci allo stesso onorario, anche perchè siamo riusciti ad accordarci in tal senso con il Ministero della pubblica istruzione. Se, però, dovessimo assumere degli insegnanti fuori dei ruoli organici, credo che dovremmo corrispondere loro qualcosa di più per compensarli della mancanza d stabilità. Spero, con questo, di aver chiarito le perplessità manifestate.

Sono d'accordo sul rinvio della discussione ma raccomando che gli eventuali emendamenti da proporre siano portati per tempo a nostra conoscenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni alla proposta di rinvio della discussione, formulata dal senatore Messeri, noi la consideriamo accolta, con la preghiera al proponente di voler elaborare gli eventuali emendamenti che intende presentare, prendendo tempestivo contatto, diciamo ufficioso, con il Ministero degli esteri, così che nella prossima seduta si possa giungere rapidamente all'approvazione degli articoli del disegno di legge.

Il seguito della discussione del disegno di legge viene pertanto rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » (1702)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri ».

Il relatore, senatore Jannuzzi, ha già svolto nell'ultima nostra seduta un'apprezzata relazione sul disegno di legge. Si tratta di un provvedimento di estrema importanza e che rappresenta un'occasione forse unica per ovviare a certe deficienze, che il senatore Messeri, nella qualità di relatore al bilancio degli Esteri, aveva messo in evidenza con accenti che non sono certo sfuggiti all'attenzione dei componenti della Commissione.

Poichè temo, però, che oggi non potremmo esaurire un argomento di tale importanza, proporrei, se i colleghi sono d'accordo, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, che dovrebbe dedicarsi esclusivamente alla discussione medesima.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Praticamente il Presidente ha già accolto la raccomandazione che desideravo fare.

Il disegno di legge risponde ad un'antica esigenza dell'Amministrazione degli affari esteri, ed è stato oggetto di attento studio e di consultazioni con le organizzazioni sindacali, sia del personale diplomatico che di quello delle altre carriere, ed è stato concordato con le organizzazioni medesime in ogni sua parte. Sono stati presentati degli emendamenti, e precisamente agli articoli 5. 12, 13, 13-*bis* e 18. Dichiaro che il Governo accetta questi emendamenti, sui quali, per abbreviare i termini, si è già sentito il parere della Commissione finanze e tesoro, risultandone che non vi sono difficoltà di copertura.

Vorrei pregare, pertanto, che tali emendamenti fossero considerati già inseriti nel testo del disegno di legge; ed augurarmi anche che, data la natura tecnica della materia, eventuali altri emendamenti fossero presentati tempestivamente.

Desidero fare ancora una raccomandazione, e cioè sottolineare l'opportunità di dedicare una seduta esclusivamente all'approvazione di questo disegno di legge, in modo che si possa scendere in quella sede all'esame degli articoli per affrontare i problemi che possono essere sollevati.

Per quello che riguarda la carriera diplomatica, debbo fare una dichiarazione: noi abbiamo predisposto un disegno di legge, che si trova oggi, per i necessari concerti, presso i dicasteri interessati, relativo all'adeguamento degli organici anche della carriera diplomatica, esigenza questa che non è stata soddisfatta dal disegno di legge in esame.

Desidero sottolineare, dunque, che il Governo si rende conto, accogliendo le osservazioni formulate dal senatore Messeri in occasione della discussione del bilancio degli Esteri, dell'urgente necessità di un aumento degli organici anche nella carriera diplomatica del Ministero. A ciò provvederemo con il disegno di legge accennato. Non abbiamo voluto, infatti, affrontare insieme il problema costituito dall'adeguamento degli organici della carriera diplomatica con i problemi relativi ad altro personale, che attendono soluzione da anni. A tale riguardo, devo dare atto della particolare comprensione dimostrata dal personale della carrie-

ra diplomatica. Il sindacato relativo si è dichiarato infatti d'accordo circa la priorità dell'approvazione del disegno di legge che risponde a più antiche esigenze dell'Amministrazione degli esteri, per provvedere successivamente a quello relativo alla carriera diplomatica.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni sulle dichiarazioni impegnative e precise del Sottosegretario, si intende stabilito che la prossima seduta sarà dedicata esclusivamente agli articoli del disegno di legge, la cui discussione generale si intende conclusa.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari